



## PROCESSO VERBALE ADUNANZA XXXI

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

**6 giugno 2018**

Presidenza: Marco MAROCCO

Il giorno 6 del mese di giugno duemiladiciotto, alle ore 10,00, in Torino, P.zza Castello 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Vice Sindaco Metropolitano Marco MAROCCO e con la partecipazione del Segretario Generale Mario SPOTO si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 4 giugno 2018 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti i Consiglieri: Stefano AUDINO - Barbara AZZARA' - Monica CANALIS - Antonio CASTELLO - Silvia COSSU - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO - Antonino IARIA - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Paolo RUZZOLA.

Sono assenti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri: Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Mauro CARENA - Silvio MAGLIANO - Roberto MONTA' - Maurizio PIAZZA.

(Omissis)

**OGGETTO: Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile. Proposte di modifica dello statuto. Approvazione.**

N. Protocollo: 13009/2018

~ ~ ~ ~ ~

**Il Vice Sindaco Metropolitano, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato:**

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

Premesso che:

La Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile è stata costituita a Chieri in data 8 novembre 1997 con atto pubblico a rogito del dottor Giuseppe Tomaselli, notaio in Torino (repertorio n. 325476/13994), tra alcuni soggetti pubblici e privati di spicco del settore tessile-cotoniero di Chieri e del Piemonte (tra cui la Città di Chieri, la C.C.I.A.A. di Torino, l'Associazione piccole e medie industrie di Torino e altri soggetti privati) allo scopo di valorizzare la memoria ed il patrimonio locale ed, in particolare, sostenere il Museo del Tessile, istituito presso il quattrocentesco Monastero di Santa Chiara, poi Opificio Levi.

La Provincia di Torino ha approvato, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 320-238645 del 18.12.1997, l'adesione alla Fondazione in qualità di Socio Fondatore, nonché lo schema di Statuto.

Oggi la Fondazione è l'anima del polo tessile chierese e punto di riferimento in Piemonte in sinergia con quello di Biella. Fornisce informazioni sulle iniziative delle aziende tessili e sui loro prodotti, rende noti i progressi delle tecnologie, illustra i risultati della ricerca in fatto di materie prime e di processi, promuove occasioni di incontro e facilita i contatti con fornitori e potenziali clienti.

In particolare, ai sensi dall'art. 2 dello Statuto vigente (allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale), la Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di:

- a. promuovere l'immagine e la conoscenza in Italia e all'estero, in particolare nella Comunità Europea, dei prodotti tessili del chierese;
- b. gestire, curare e favorire lo sviluppo e la valorizzazione del "Museo del Tessile" di Chieri, esposizione permanente a carattere storico di macchinari ed attrezzature tessili del passato e del presente, promuovendo conferenze, mostre, esposizioni, manifestazioni del tessile;
- c. creare un apposito marchio di origine che funga da elemento di coesione, di cooperazione e di individuazione dell'imprenditoria aderente alla Fondazione, utilizzabile unicamente dai produttori tessili operanti nel chierese e da coloro che li supportano nell'ambito locale fornendo loro servizi inerenti a tale attività produttiva;
- d. promuovere ed eventualmente divulgare ricerche, studi e documentazioni sul tessile, nonché su tutto ciò che ad esso possa essere in qualunque modo collegato;
- e. promuovere attività per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale addetto alla produzione, alla distribuzione, alla diffusione e alla valorizzazione del tessile, non esclusa l'istituzione di un'apposita scuola, con particolare attenzione alle problematiche indotte dall'utilizzo di nuove metodologie e tecnologie;
- f. promuovere la creazione di un laboratorio tecnologico utilizzabile dagli aderenti alla Fondazione, che consenta l'ottenimento di sinergie imprenditoriali in materia di autocertificazione qualitativa CE sui prodotti;
- g. collaborare ad iniziative di singoli o di enti pubblici o privati che tendano a raggiungere gli stessi obiettivi.

La Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile ha trasmesso con note ns. prot. n. 63435 e n. 63650 del 25.5.2018, un nuovo testo di Statuto (allegato al presente provvedimento sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale) che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori (organo competente ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto) prevista per il giorno 8 giugno 2018 per renderlo coerente con la nuova normativa sul Terzo Settore e per consentire alla Fondazione di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica da parte della Regione Piemonte.

Le proposte di modifica dello Statuto della Fondazione in oggetto più significative sono le seguenti:

- nell'articolo relativo alla sede viene precisato che la Fondazione opera nell'ambito della Regione Piemonte;
- per quanto riguarda lo scopo viene eliminato il riferimento al territorio italiano ed estero, in particolare la Comunità Europea, e sostituito il termine "marchio di origine" con quello di logo;
- viene aggiunto un nuovo articolo "Attività strumentali, accessorie e connesse" nel quale sono elencate le attività strumentali, accessorie e connesse che la Fondazione può svolgere per il raggiungimento dei propri scopi;
- gli articoli relativi al patrimonio e all'esercizio vengono sostituiti con gli articoli intitolati "Patrimonio indisponibile" e "Patrimonio disponibile"; in particolare, è stata tra l'altro eliminata la previsione - tra le entrate - di "eventuali contributi proposti dai rappresentanti in Consiglio di Amministrazione dei Soci Fondatori pubblici e privati (...) in sede di approvazione del Bilancio Preventivo e fissati dai rispettivi Consigli";
- l'articolo intitolato "Società di gestione" è soppresso;
- per quanto riguarda i Soci effettivi della Fondazione vengono eliminate le categorie dei Soci sostenitori e ordinari e viene mantenuta solamente quella già prevista dei Soci fondatori;
- in relazione agli organi della Fondazione, viene previsto il Collegio dei Fondatori in luogo dell'Assemblea dei Soci Fondatori e il Revisore dei Conti al posto del Collegio dei Revisori dei Conti; inoltre, viene precisato che tutte le cariche e gli incarichi sono gratuiti, salvo il diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per conto della Fondazione nell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'Ente;
- il Collegio dei Fondatori, tra le proprie competenze, approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione, esprime pareri su richiesta del CdA; inoltre, nell'articolo relativo sono descritte le modalità di convocazione delle riunioni, è prevista la possibilità di svolgere le adunanze per teleconferenza e/o videoconferenza, sono precisati i differenti quorum costitutivi e deliberativi;
- per quanto riguarda il Presidente ed il Vice-Presidente viene stabilito che i consiglieri eleggono tra loro, a maggioranza assoluta, il Presidente della Fondazione che è anche il Presidente del Consiglio stesso; inoltre, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione; tra le competenze è stata eliminata la nomina di procuratori ad negotia nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio;
- il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è ridotto da un minimo di tre ad un massimo di cinque; sono componenti del CdA: un membro nominato dal Sindaco pro tempore della Città di Chieri e un minimo di due membri ed un massimo di quattro membri nominati dal Collegio dei Fondatori; non è più previsto che facciano parte del Consiglio di Amministrazione il Presidente della Regione Piemonte e il Presidente della Provincia di Torino o loro delegati; viene stabilito che il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa personalmente a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso;
- tra le competenze del Consiglio di Amministrazione viene aggiunta, tra l'altro, la definizione delle linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi dalla stessa perseguiti; la redazione, entro il 30 novembre di ogni anno, del bilancio preventivo e del relativo programma di attività ed entro il 30 aprile successivo del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori; non sono più previste tra le competenze del CdA le eventuali nomine dell'Amministratore Delegato e del Comitato esecutivo, la determinazione degli emolumenti dell'organo di revisione;

- per quanto riguarda il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è stabilito che la convocazione delle riunioni del Cda possa essere effettuata anche mediante telefax o posta elettronica e che le deliberazioni siano assunte a maggioranza assoluta dei presenti;
- viene eliminato l'articolo riguardante il Comitato esecutivo;
- è previsto un unico Revisore dei Conti, scelto tra persone iscritte nel Registro dei revisori legali dei conti, in luogo del Collegio dei Revisori dei Conti e sono disciplinate le relative competenze e durata in carica;
- viene specificato che la Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; inoltre è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
- è stabilito che il Bilancio Preventivo dovrà essere redatto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione del Collegio dei Fondatori entro il 30 novembre di ogni anno;
- viene previsto che il Bilancio Consuntivo dovrà essere redatto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione del Collegio dei Fondatori entro il 30 aprile di ogni anno (anziché entro il 30 giugno);
- in caso di scioglimento della Fondazione o di sua estinzione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, esperita la fase di liquidazione, sarà devoluto non più a cura del Comune di Chieri ma con deliberazione del Collegio dei Fondatori ad altri enti con scopi affini o comunque a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del Codice Civile;
- le norme finali sono integrate con il richiamo esplicito al Codice civile.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Richiamato il provvedimento prot. n. 10805/2018 del 16.5.2018 con cui il Consiglio metropolitano ha deliberato di confermare la partecipazione della Città metropolitana di Torino nella Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile;

Dato atto che dalla partecipazione in qualità di Socio Fondatore della Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile non derivano oneri a carico del bilancio dell'Ente;

Dato atto che ai sensi dell'art. 8 dello Statuto vigente della Fondazione spetta all'Assemblea dei Soci Fondatori deliberare le modifiche dello Statuto;

Visto lo schema di Statuto della Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile trasmesso con note ns. prot. n. 63435 e n. 63650 del 25.5.2018, che sarà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea dei Soci Fondatori, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare fin da ora il nuovo schema di Statuto della Fondazione in oggetto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" così come modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47, della legge 7.4.2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Visto l'art. 1, comma 50 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico degli Enti Locali, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 26696/2016 del 19 ottobre 2016 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 10 ottobre 2016;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del Direttore Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con d. lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono integralmente richiamate, il nuovo schema di Statuto della Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile, che sarà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea dei Soci Fondatori, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare mandato alla Sindaca della Città metropolitana di Torino, o suo delegato, che parteciperà all'Assemblea dei Soci Fondatori di discutere e deliberare in merito alle modificazioni statutarie proposte, e di approvare il nuovo schema di Statuto autorizzando, altresì, eventuali modifiche e integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie da parte del notaio rogante;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città metropolitana di Torino;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

\* \* \* \* \*

*(Segue l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitano, per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportato)*

~ ~ ~ ~ ~

**Il Vice Sindaco Metropolitano**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione, il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile. Proposte di modifica dello statuto. Approvazione.**

N. Protocollo: 13009/2018

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 10  
Votanti = 10

Favorevoli 10

(Audino - Azzarà - Castello - Cossu - De Vita - Fava - Iaria - Marocco - Merlin - Ruzzola)

**La deliberazione risulta approvata.**

~ ~ ~ ~ ~

**Il Vice Sindaco Metropolitano, pone ai voti l'immediata esecutività della deliberazione testé approvata:**

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 10  
Votanti = 10

Favorevoli 10

(Audino - Azzarà - Castello - Cossu - De Vita - Fava - Iaria - Marocco - Merlin - Ruzzola)

**La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.**

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
F.to M. Spoto

Il Vice Sindaco Metropolitano  
F.to M. Marocco

Allegato "P" all'atto rep. n. 325.476/13.994

STATUTO

DELLA FONDAZIONE CHIERESE PER IL TESSILE

E PER IL MUSEO DEL TESSILE

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita una Fondazione denominata **FONDAZIONE CHIERESE PER IL TESSILE E PER IL MUSEO DEL TESSILE.**

Detta Fondazione ha sede in Chieri, via Imbiancheria n. 12.

ARTICOLO 2

Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di:

a. promuovere l'immagine e la conoscenza in Italia e all'estero, in particolare nella Comunità Europea, dei prodotti

tessili del chierese;

b. gestire, curare e favorire lo sviluppo e la valorizzazione

del "Museo del Tessile" di Chieri, esposizione permanente

a carattere storico di macchinari ed attrezzature

tessili del passato e del presente, promuovendo conferenze,

mostre, esposizioni, manifestazioni del tessile;

c. creare un apposito marchio di origine che funga da elemento

di coesione, di cooperazione e di individuazione dell'imprenditoria

aderente alla Fondazione, utilizzabile unicamente dai produttori tessili

operanti nel chierese e da coloro che li supportano nell'ambito locale fornendo loro

coloro che li supportano nell'ambito locale fornendo loro

servizi inerenti a tale attività produttiva;

d. promuovere ed eventualmente divulgare ricerche, studi e documentazioni sul tessile, nonché su tutto ciò che ad esso possa essere in qualunque modo collegato;

e. promuovere attività per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale addetto alla produzione, alla distribuzione, alla diffusione e alla valorizzazione del tessile, non esclusa l'istituzione di un'apposita scuola, con particolare attenzione alle problematiche indotte dall'utilizzo di nuove metodologie e tecnologie;

f. promuovere la creazione di un laboratorio tecnologico utilizzabile dagli aderenti alla Fondazione, che consenta l'ottenimento di sinergie imprenditoriali in materia di autocertificazione qualitativa CE sui prodotti;

g. collaborare ad iniziative di singoli o di enti pubblici o privati che tendano a raggiungere gli stessi obiettivi.

Nel perseguire il proprio scopo la Fondazione si avvarrà delle strutture proprie e di terzi.

### ARTICOLO 3

#### Il patrimonio

Il patrimonio necessario per garantire il funzionamento della Fondazione viene assicurato dai Soci Fondatori, anche attraverso eventuali incrementi.

Il patrimonio è costituito:

- dai beni immobili, dai valori mobili e dalle somme confe-





rite a titolo di liberalità dai Soci Fondatori e dai relativi

proventi e rendite;

- dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonchè da elargizioni o contributi da parte di enti e privati;

- dai proventi derivanti da qualsiasi iniziativa svolta dalla Fondazione.

L'accettazione dei beni e delle elargizioni di cui sopra, destinati ai fini indicati all'articolo 2, sarà deliberata da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO 4

##### L'esercizio

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi:

a) con le rendite del suo patrimonio;

b) con contributi annuali che i singoli Soci Fondatori privati non istituzionali, Sostenitori e Ordinari verseranno secondo gli importi e le modalità che verranno stabilite dall'Assemblea dei Soci Fondatori in una riunione da tenersi almeno trenta giorni prima del termine ultimo fissato per il Consiglio di Amministrazione per la approvazione del bilancio preventivo;

c) con eventuali contributi proposti dai rappresentanti in Consiglio di Amministrazione dei Soci Fondatori pubblici e privati diversi da quelli alla lettera b) in sede di approvazione del Bilancio Preventivo e fissati dai rispettivi Consi-

gli;

d) con eventuali oblazioni, elargizioni, ed erogazioni liberali, con sovvenzioni e finanziamenti da parte di soggetto pubblici e privati non espressamente destinati ad aumento del patrimonio;

e) con i proventi derivanti dalle proprie attività;

f) con ogni altra entrata od acquisizione.

Nessun socio potrà essere chiamato a contribuire al conseguimento degli scopi sociali o a provvedere, comunque, alle esigenze finanziarie della Fondazione con contributi diversi o superiori a quelli di cui ai precedenti punti b) e c).

#### ARTICOLO 5

Società di gestione

Per ciò che riguarda l'organizzazione sistematica di attività e manifestazioni che richiedano, per la loro complessità notevole esperienza, conoscenze tecniche e capacità imprenditoriali, la Fondazione potrà avvalersi di una "Società di gestione".

La Fondazione dovrà detenere almeno la maggioranza del Capitale Sociale di tale società.

#### ARTICOLO 6

I Soci

Sono Soci Effettivi della Fondazione:

a) - i Soci Fondatori;

b) - i Soci Sostenitori;



c) - i Soci Ordinari.

Sono Soci Fondatori i soggetti intervenuti all'atto costitutivo ed i soggetti che, pur non essendo intervenuti all'atto costitutivo, verranno riconosciuti come tali da almeno due terzi dei Soci Fondatori intervenuti all'atto costitutivo.

I Soci Fondatori costituiscono il fondo patrimoniale come indicato dall'atto costitutivo.

I Soci Fondatori diversi dal Comune di Chieri (ed in futuro dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino, dalla Camera di Commercio e/o sue agenzie), denominati Soci Fondatori privati, potranno effettuare il versamento di loro competenza in più rate annuali.

Sono Soci Sostenitori e Soci Ordinari i soggetti che contribuiranno all'incremento del fondo patrimoniale della Fondazione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna categoria.

#### ARTICOLO 7

##### Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Soci Fondatori;
- il Presidente ed il Vice-Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

E' inoltre consentita la nomina di cariche onorarie.

#### ARTICOLO 8

Assemblea dei Soci Fondatori

L'Assemblea dei Soci Fondatori è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

L'Assemblea è chiamata a deliberare sulla nomina dei Revisori dei Conti, sull'eventuale nomina della Società di Revisione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Sarà altresì specifica competenza dell'Assemblea dei Soci Fondatori la determinazione dei contributi annuali da versarsi da parte dei Soci Fondatori privati non istituzionali, Sostenitori ed Ordinari.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci Fondatori.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei Soci Fondatori intervenuti.

Per deliberare le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto nonché lo scioglimento della Fondazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci Fondatori.


#### ARTICOLO 9

Il Presidente ed il Vice-Presidente

I membri del Consiglio di Amministrazione eleggono tra loro a maggioranza semplice il Presidente che dura in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura l'attuazione delle de-

*Handwritten signature*



libere del Consiglio e del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta tra l'altro al Presidente:

convocare e presiedere il Consiglio d'Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, predisponendo l'ordine del giorno delle sedute;

coordinare l'attività della Fondazione nell'ambito dei poteri conferiti e garantire una corretta amministrazione della stessa;

nominare Avvocati per rappresentare in giudizio la Fondazione;

nominare Procuratori ad negotia nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio;

assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza, riferendone per ratifica al Consiglio d'Amministrazione nella prima riunione successiva.

In caso di sua assenza o comprovato impedimento, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice-Presidente il quale, eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri, dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato.

Le cariche di Presidente e Vice-Presidente sono gratuite.

#### ARTICOLO 10

Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione del quale fanno parte rappresentanti dei Soci Fondatori ed è composto da un numero di membri variabile da un minimo di sette

ad un massimo di quindici, secondo il deliberato dell'Assemblea al momento della nomina.

Sono componenti del Consiglio di Amministrazione:

\* il Sindaco della Città di Chieri in carica pro-tempore o un Suo delegato;

\* il Presidente della Regione Piemonte e il Presidente della Provincia di Torino o loro delegati, qualora i suddetti Enti Pubblici acquisiscano la qualifica di Soci Fondatori ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;

\* un minimo di sei membri, nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori, in misura di un Consigliere ogni cinque soci Fondatori pubblici o privati risultanti dal Libro Soci alla data di scadenza dei Consiglieri uscenti, esclusi il Comune di Chieri, la Provincia di Torino e la Regione Piemonte.


Per la prima volta il Consiglio di Amministrazione sarà nominato in sede di atto costitutivo.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi.

Tutti i consiglieri restano in carica con pieni poteri sino alla nomina dei Consiglieri successivi e possono comunque essere riconfermati.

Se, per qualsiasi motivo, un Consigliere viene a cessare dalla carica durante il periodo predetto, chi lo aveva nominato provvederà alla designazione del sostituto, che durerà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio.

La carica di Consigliere non comporta alcun emolumento, fatto



salvo l'eventuale rimborso spese e le eventuali remunerazioni stabilite dal Consiglio in considerazione di particolari incarichi.

#### ARTICOLO 11

##### I poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione delibera:

- a) sull'approvazione entro il 30 novembre di ogni anno del bilancio preventivo e del relativo programma di attività;
- b) sull'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 giugno successivo;
- c) sugli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- d) sulla nomina di consulenti ed esperti definendone di volta in volta mansioni, funzioni, durata e compensi;
- e) sulla nomina, tra i membri del Consiglio che rappresentano i Soci Fondatori privati, dell'eventuale Amministratore Delegato, cui delegare i propri poteri e compiti in tutto od in parte, ad eccezione comunque dell'approvazione del programma di attività, dell'approvazione del bilancio preventivo e della redazione del bilancio consuntivo;
- f) sulla nomina, qualora il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia superiore a dieci, del Comitato

Esecutivo e sulla delega allo stesso di poteri e funzioni;

g) sulla determinazione dei rimborsi spese per il Presidente,

il Vice-Presidente e per i Consiglieri e degli eventuali emo-

lumenti per il Collegio dei Revisori dei Conti;

h) sull'assunzione di personale determinandone l'inquadramen-

to e il trattamento retributivo;

i) sul conferimento di incarichi a collaboratori esterni e

sulla loro remunerazione;

l) sulla proposizione all'Assemblea di eventuali regolamenti

della Fondazione nonchè sulla loro modifica, revoca ed abro-

gazione;

m) sulla stipulazione di mutui e aperture di credito, nonchè

su ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria od uti-

le per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

n) sulla proposizione di partecipazione in Enti o Società le

cui attività risultino direttamente od indirettamente corre-

late con quelle della Fondazione;

o) sull'autorizzazione al Presidente a rilasciare procure

speciali o deleghe per singoli atti o categorie di atti ine-


renti la gestione della Fondazione, fissandone i limiti e le

modalità di esecuzione;

p) sulla proposizione di modifiche al presente Statuto;

q) su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della

Fondazione.



*[Handwritten signature]*



Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Esso si riunisce secondo il calendario dei lavori fissato dal Consiglio stesso e comunque non meno di due volte all'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno tre Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, a giudizio motivato del Presidente, il termine di cui al precedente comma potrà essere ridotto a cinque giorni.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti, fatte salve maggioranze diverse espressamente richieste. In caso di parità di voti, ha valore quello del Presidente o di chi ne fa le veci. In caso di impossibilità o di comprovato impedimento del Presidente il Consiglio può essere convocato e presieduto dal Vice-Presidente.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti su apposito libro numerato e vidimato da Notaio

e sottoscritti dal Presidente e da un Segretario verbalizzante nominato dal Presidente.

#### ARTICOLO 13

##### Il Comitato Esecutivo

Qualora il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia superiore a dieci, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare nel suo ambito, con votazione a maggioranza semplice dei suoi componenti, un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da un massimo di quattro membri, determinandone i limiti della delega.

Non potrà in alcun caso essere delegata al Comitato Esecutivo l'approvazione del Bilancio Preventivo e la redazione del Bilancio Consuntivo.

Esso dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato.

Per il funzionamento del Comitato Esecutivo si applicano le norme stabilite per il Consiglio di Amministrazione.


#### ARTICOLO 14

##### Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, tutti Revisori Contabili, nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori; dura in carica tre anni ed i suoi membri potranno essere rieletti alla scadenza.

Per la prima volta il Collegio dei revisori viene nominato in sede di atto costitutivo.

Compito del Collegio dei Revisori è quello di controllare la



gestione amministrativa della Fondazione esprimendo, mediante relazione scritta, i propri pareri sul bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

#### ARTICOLO 15

##### Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

#### ARTICOLO 16

##### Bilancio preventivo

Il Bilancio preventivo dovrà individuare, in base alle risorse finanziarie disponibili e preventivabili, l'attività che la Fondazione svolgerà nell'anno successivo.

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre di ogni anno e, per la prima volta, entro sessanta giorni dalla costituzione della Fondazione.

Esso potrà variare in corso d'anno sia per maggiori o minori spese che per maggiori o minori entrate; le variazioni, ove superiori al 25% del preventivo, sono esclusivamente accertate dal Consiglio di Amministrazione e non possono essere mandate al Comitato Esecutivo.

#### ARTICOLO 17

Bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo, da predisporre per l'approvazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori entro il 30 giugno di ogni anno, raccoglie i risultati finanziari ed economici dell'attività svolta nell'anno precedente ed è accompagnato da una relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione medesimo e da una Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio potrà essere soggetto a certificazione da parte di Società di Revisione iscritta nell'apposito libro tenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

ARTICOLO 18

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione o di sua cessazione per qualsiasi altra causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, a cura del Comune di Chieri, per gli scopi della Fondazione, quali indicati nel presente Statuto, o per scopi affini e comunque nel rispetto dell'art. 31 del Codice Civile.


ARTICOLO 19

Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge.

In originale firmati:

Di Rosa-Angelo, Vincenzo-Nieddu, Rigo-Andrea, Clara-Brunetti,  
Luigi-Saroglia, Enrica-Casalegno, Guido-Gilli, Enrico-Fiaschi,  
Enrico-Vaj, Vasino-Gregory, Giovanni-Fantini, Giovanni



Bersano, Giuseppe Vasino, Eugenio Quagliotti, Ludovico Casa-  
legno, Leandro Piovano, Raffaella Piovano, Franco Gunetti,  
Gioda Filippo, Paola Piovano, Mario Vergnano, Ronco Giuseppe,  
Burzio Martino, Filiberto Martinetto, Amedeo Marcello Perti-  
le, Luca Fausone, Massia Vittorio, Pietro Vercelli, Felice  
Bonifacio, Paganini Emanuele, Emiliana Menegazzo, Flavio  
Chissotti, Manello Aldo, Bragagnolo Emanuele, Roberto Deste-  
fanis, Domenico Miglioretti, Mario Navone, Brunetti Armando,  
Gay Agostino, Brunetti Giacomo, Margherita Vasino, Rocco  
Giulio, Michele Vasino,

Giuseppe TOMASELLI Notaio

\* \* \* \* \*

Registrato a Torino il 26 novembre 1917 al n. 31274  
Esatte L. 257000 #

In conformità al suo originale, firmato nei modi di legge. Il Notaio  
Giuseppe TOMASELLI di Torino rilascia la presente copia autentica,  
costituita da n. TRENTA fogli per uso di LEGGE  
Torino, il 2 febbraio 1918





## **STATUTO**

### **"FONDAZIONE CHIERESE PER IL TESSILE E PER IL MUSEO DEL TESSILE"**

#### Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita una fondazione denominata "**FONDAZIONE CHIERESE PER IL TESSILE E PER IL MUSEO DEL TESSILE**".

#### Art. 2 – SEDE

La fondazione ha sede in Chieri, via Imbiancheria n. 12 e opera nell'ambito della Regione Piemonte

#### Art. 3 – SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di:

- a. promuovere l'immagine e la conoscenza di prodotti tessili del chierese;
- b. gestire, curare e favorire lo sviluppo e la valorizzazione del "Museo del Tessile" di Chieri, esposizione permanente a carattere storico di macchinari ed attrezzature tessili del passato e del presente, promuovendo conferenze, mostre, esposizioni, manifestazioni del tessile;
- c. creare un apposito logo che funga da elemento di coesione, di cooperazione e di individuazione dell'imprenditoria che sostiene la Fondazione, utilizzabile unicamente dai produttori tessili operanti nel chierese e da coloro che li supportano nell'ambito locale fornendo loro servizi inerenti a tale attività produttiva;
- d. promuovere ed eventualmente divulgare ricerche, studi e documentazione sul tessile, nonché su tutto ciò che ad esso possa essere in qualunque modo collegato;
- e. promuovere attività per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale addetto alla produzione, alla distribuzione, alla diffusione e alla valorizzazione del tessile, non esclusa l'istituzione di un'apposita scuola, con particolare attenzione alle problematiche indotte dall'utilizzo di nuove metodologie e tecnologie;
- f. promuovere la creazione di un laboratorio tecnologico che consenta l'ottenimento di sinergie

imprenditoriali in materia di autocertificazione qualitativa CE sui prodotti;

- g. collaborare ad iniziative di singoli o di enti pubblici o privati che tendano a raggiungere gli stessi obiettivi.

Nel perseguire il proprio scopo la Fondazione potrà avvalersi di strutture sia proprie che di terzi.

#### Art. 4 - ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione, in via strumentale ed accessoria, potrà:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti od a qualsiasi titolo detenuti;
- stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere e organizzare seminari, corsi, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti, qualora la sistematicità e la complessità delle attività lo richieda;
- svolgere, per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative, attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio e del D.Lgs. 385/1993 in materia di attività bancaria e finanziaria;
- svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.



#### Art. 5 – PATRIMONIO INDISPONIBILE

Il patrimonio indisponibile della Fondazione è così composto:

- dal fondo iniziale di dotazione costituito dai conferimenti in denaro impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio indisponibile;
- dalla parte delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia specificamente destinata a incrementare il patrimonio indisponibile.

#### Art. 6 – PATRIMONIO DISPONIBILE

Il patrimonio disponibile è costituito:

- dalle rendite e dai proventi non espressamente destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio indisponibile;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio indisponibile;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici che non siano espressamente destinati a patrimonio indisponibile;
- dai ricavi delle attività accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione e che non siano espressamente destinati a patrimonio indisponibile dal Consiglio di Amministrazione.

Il patrimonio disponibile è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

## Art. 7 – FONDATORI

Sono Fondatori i soggetti intervenuti all'atto costitutivo e i soggetti che, pur non essendo intervenuti all'atto costitutivo, verranno riconosciuti come tali dal Collegio dei Fondatori con le maggioranze previste dall'articolo 9.

## Art. 8 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice-Presidente della Fondazione;
- il Revisore dei conti.

E' inoltre consentita la nomina di cariche onorarie.

Tutte le cariche e gli incarichi sono gratuiti, salvo il diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per conto della Fondazione nell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ente.

## Art. 9 – IL COLLEGIO DEI FONDATORI

Il Collegio dei Fondatori è composto da tutti i Fondatori.

Il Collegio dei Fondatori è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Il Collegio dei Fondatori ha le seguenti competenze:

- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10;
- nominare il Revisore dei Conti;
- deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione e sempre nei limiti dell'art. 25 del codice civile e, in genere, dei poteri della pubblica autorità;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo elaborati e

sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;

- esprimere pareri su ogni argomento ad esso sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla nomina dei liquidatori nonché in merito alla devoluzione dell'eventuale Patrimonio residuo, sempre nei limiti dell'art. 25 e seguenti c.c., quanto ai poteri della pubblica autorità;
- deliberare su quant'altro ad esso demandato dal presente Statuto o dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa ovvero su decisione del Consiglio di Amministrazione ovvero su richiesta di almeno un quarto dei Fondatori.

Il luogo di convocazione del Collegio dei Fondatori può essere stabilito ovunque nell'ambito del territorio della Regione Piemonte.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio dei Fondatori si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si dovrà dare atto nei relativi verbali:

- a) - sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) - siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di riunione in

forma totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali condizioni il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro delle riunioni del Collegio.

Il Collegio dei Fondatori è convocato mediante avviso a mezzo raccomandata o invio di telefax o invio di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli fondatori e che gli stessi dovranno avere cura di mantenere aggiornati.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere inviata almeno quindici giorni prima della riunione.

Il Collegio dei Fondatori è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, in prima convocazione, e qualunque sia il numero degli intervenuti, in seconda convocazione.

Le deliberazioni del Collegio dei Fondatori sono prese a maggioranza assoluta dei voti, ad eccezione di quelle relative alle modifiche dello Statuto, che saranno assunte con il voto favorevole dei due terzi di tutti i Fondatori, e di quelle relative allo scioglimento della Fondazione e conseguente devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, che saranno assunte con il voto favorevole dei tre quarti di tutti i Fondatori.

Sono fatte salve eventuali diverse maggioranze previste dal vigente statuto o da inderogabili norme di legge.

Ogni Fondatore ha diritto ad un voto.

#### Art. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un

numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque, secondo il deliberato del Collegio dei Fondatori al momento della nomina.

Sono componenti del Consiglio di Amministrazione:

- un membro nominato dal Sindaco pro tempore della Città di Chieri;
- un minimo di due membri ed un massimo di quattro membri nominati dal Collegio dei Fondatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 (tre) esercizi, fino alla riunione del Collegio dei Fondatori che approva il bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e possono essere riconfermati, salvo revoca da parte dei soggetti che li hanno nominati prima della scadenza del mandato nel rispetto dei poteri della pubblica autorità in base al codice civile e alle leggi speciali.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa personalmente a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Se, per qualsiasi motivo, un Consigliere viene a cessare dalla carica durante il periodo predetto, chi lo aveva nominato provvederà alla designazione del sostituto, che durerà in carica sino alla scadenza del Consiglio.

La carica di Consigliere non comporta alcun emolumento, fatto salvo l'eventuale rimborso spese.

#### Art. 11 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nel rispetto, in ogni caso, dei poteri e compiti delle autorità pubbliche in materia di Fondazioni, secondo il codice civile e le leggi speciali.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e

- programmi, nell'ambito degli scopi dalla stessa perseguiti;
- redige, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo e il relativo programma di attività ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori ;
  - delibera sugli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
  - nomina, al suo interno, il Presidente della Fondazione e un Vice Presidente;
  - nomina consulenti ed esperti definendone di volta in volta mansioni, funzioni, durata e compensi;
  - delibera in merito alla costituzione e alla disciplina della struttura e delle funzioni di eventuali organismi operativi e gestionali, con facoltà di delegare ad essi particolari funzioni ed attività;
  - delibera sulla determinazione dei rimborsi spese per il Presidente, il Vice-Presidente e per i Consiglieri;
  - delibera sull'assunzione di personale determinandone l'inquadramento e il trattamento retributivo;
  - delibera sul conferimento di incarichi a collaboratori esterni e sulla loro remunerazione;
  - redige e sottopone all'approvazione del Collegio dei Fondatori eventuali regolamenti della Fondazione nonché la loro modifica, revoca ed abrogazione;
  - propone eventuali modifiche al presente Statuto da sottoporre al Collegio dei Fondatori;
  - propone lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio residuo secondo quanto previsto dal successivo art. 18;
  - delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.

#### Art. 12 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della

Fondazione.

Esso si riunisce secondo il calendario dei lavori fissato dal Consiglio stesso e comunque non meno di due volte l'anno, ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno tre Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e al Revisore dei Conti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, a giudizio motivato del Presidente, il termine di cui al precedente comma potrà essere ridotto a cinque giorni.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

In caso di impossibilità o di comprovato impedimento del Presidente il Consiglio può essere convocato e presieduto dal Vice-Presidente.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti su apposito libro numerato e vidimato e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, nominato dal Presidente.

#### Art. 13 – IL PRESIDENTE ED IL VICE-PRESIDENTE

I membri del Consiglio di Amministrazione eleggono tra loro, a maggioranza assoluta, il Presidente della Fondazione che è anche il Presidente del Consiglio stesso, il quale dura in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Spetta tra l'altro al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio d'Amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno delle sedute;
- coordinare l'attività della Fondazione nell'ambito dei poteri conferiti e garantire una corretta amministrazione della stessa;
- nominare Avvocati per rappresentare in giudizio la Fondazione;
- assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza, riferendone per ratifica al Consiglio d'Amministrazione nella prima riunione successiva.

In caso di sua assenza o comprovato impedimento, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice-Presidente il quale, è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri e dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato.

Le cariche di Presidente e di Vice-Presidente sono gratuite.

#### Art. 14 – REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali dei Conti.

Il Revisore dei Conti controlla la gestione amministrativa della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa e svolge ogni altra mansione ad esso demandata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Revisore dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo



relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

#### Art. 15 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### Art. 16 – BILANCIO PREVENTIVO

Il Bilancio Preventivo dovrà individuare, in base alle risorse finanziarie disponibili e preventivabili, l'attività che la Fondazione svolgerà nell'anno successivo.

Il Bilancio Preventivo dovrà essere redatto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione del Collegio dei Fondatori entro il 30 novembre di ogni anno.

#### Art. 17 – BILANCIO CONSUNTIVO

Il Bilancio Consuntivo dovrà essere redatto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione del Collegio dei Fondatori entro il 30 aprile di ogni anno. Esso raccoglie i risultati finanziari ed economici dell'attività svolta nell'anno precedente ed è accompagnato da una relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione medesimo e da una relazione del Revisore dei Conti.

#### Art. 18 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Fondazione o di sua estinzione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, esperita la fase di liquidazione, sarà devoluto, con deliberazione del Collegio dei Fondatori da adottarsi con la maggioranza di cui al precedente articolo 9, ad altri enti con scopi affini o comunque a fini di pubblica

utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del Codice Civile.

#### Art. 19 – NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.